

Civile Ord. Sez. 6 Num. 33132 Anno 2019

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

Data pubblicazione: 16/12/2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32517-2018 R.G. proposto da:

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
~~XXXX~~, VIA ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, presso lo studio dell'avvocato
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~;

- ricorrente -

contro

~~XXXX~~, ~~XXXX~~, ~~XXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~, elettivamente
domiciliati in ~~XXXX~~, VIA ~~XXXX~~, presso lo studio
dell'avvocato ~~XXXX~~ ~~XXXX~~, rappresentati e difesi
dall'avvocato ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P035
19

↑

- resistenti -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che chiede che il ricorso sia rigettato e sia affermata la competenza del Tribunale ordinario di Firenze.

FATTI DI CAUSA

1.- ~~Il sottoscritto~~ ~~è~~ ~~convenuto~~ ~~con~~ hanno convenuto avanti al Tribunale di Firenze, sezione specializzata per le imprese, la ~~responsabilità~~ ~~di~~ ~~accertamento~~, chiedendone l'accertamento della responsabilità, con connessa condanna al risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'art. 94 TUF e/o dell'art. 2043 cod. civ. Hanno assunto, al riguardo, di essersi determinati a diventare azionisti della Banca, sulla «scorta di una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria, reddituale e gestionale della stessa, poi risultata invece falsata, a causa di illecite contabilizzazioni in bilancio di operazioni finanziarie promosse dalla Banca», tra cui, in particolare, quella di finanza strutturata correntemente denominata «Operazione ~~giapponese~~», posta in essere con la banca giapponese ~~giapponese~~ nel corso del 2009. Costituitasi ~~per~~ per chiedere il rigetto delle domande attoree e avviatosi il procedimento, con ordinanza depositata in data 15 ottobre 2015 la Sezione specializzata del Tribunale di

Firenze ha dichiarato la propria «incompetenza», «in favore di sezione ordinaria dello stesso Tribunale».

2.- L'ordinanza ha rilevato in proposito che, quando l'acquisto di azioni e partecipazioni sociali «abbia in modo non equivoco, come nella specie, la natura di investimento finanziario concluso tra l'investitore/risparmiatore e l'istituto bancario, e l'attore prospetti la violazione degli obblighi dell'intermediario posti dalle norma sui contratti di investimento richiedendo la relativa tutela, la causa negoziale in tal modo emergente dal regolamento contrattuale e le ragioni della domanda escludono l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168».

3.- La ~~XXXXXXXXXX~~ ha allora presentato ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ., asserendo, sulla base di due motivi, la competenza della Sezione specializzata del Tribunale fiorentino.

~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ hanno depositato memoria difensiva ex art. 47 comma 5 cod. proc. civ., chiedendo l'«accoglimento dell'avversario ricorso per regolamento di competenza».

La Banca ha poi depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. per contrastare la richiesta di rigetto del ricorso formulata dal Procuratore Generale e ribadire i propri assunti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- La ricorrente Banca, rilevato il proprio interesse alla proposizione del regolamento di competenza, con il primo motivo ha assunto l'«insussistenza, nel caso di specie, di alcuna contestazione relativa alla violazione degli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario»; con il secondo motivo,

ha affermato la «competenza delle Sezioni specializzate in materia d'impresa a conoscere delle controversie in materie di risarcimento danni ex art. 94 TUF e 2043 co. civ.».

5.- Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Decisiva si manifesta in proposito la constatazione che il richiesto regolamento si pone tra diverse sezioni dello stesso Tribunale (quelle ordinarie, da un lato; quella specializzata per le imprese, dall'altro).

Infatti, secondo la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, 23 luglio 2019, n. 19882, il «rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza».

Con la conseguenza che «la spettanza della trattazione del fascicolo dovrà essere risolta in via interna, con i normali strumenti previsti nel caso di errata assegnazione tabellare». E quella ulteriore secondo cui, posto pure che «ai fini del rispetto del principio di precostituzione del giudice naturale ex art. 25 Costi non rilevano le persone fisiche che compongono le sezioni specializzate», la «possibilità di fare valere il vizio di nullità della pronuncia emessa» risulta ristretta alla «sola ipotesi in cui in materia di impresa si sia pronunciato il giudice monocratico anziché collegiale, come specificamente previsto dall'art. 50 *quater* cod. proc. civ.».



P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del regolamento di competenza proposto.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma del comma 1 *bis* dell'art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile - 1, addì 10 settembre 2019.